

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 49

Oppeano, lì 04.05.2007

prot. n.6224

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PRELEVATA AD USO POTABILE E IRRIGUO DAI POZZI PRIVATI CON PESCAGGIO FINO A 20 METRI DISLOCATI NEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI VALLESE. REVOCA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, a seguito sopralluogo e prelievo di campioni di acqua di falda effettuati dall'ARPAV presso il pozzo antincendio della ditta Acciaierie Grigoli Spa in via Salieri, 24 in data 05.03.2007 e presso il pozzo in disuso di proprietà Bellowo Tullio e Costalonga Bruna in via Salieri, 20/B in data 06.03.2007, frazione Vallese, con nota pervenuta dalla medesima Agenzia il 06.04.2007, prot. ns. atti n. 4823, è stata segnalata la presenza di cromo esavalente nelle acque di falda, alla profondità di 6-7 metri, oltre il valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) previsto dall'Allegato 5, tabella 2, del D. Lgs. 152/06;

DATO ATTO che con ordinanza n. 42, prot. n. 5247 del 16.04.2007, è stato conseguentemente inibito l'utilizzo di acqua ad usi potabili, domestici ed irrigui prelevata da pozzi privati con pescaggio fino a 20 metri esistenti nel territorio della frazione Vallese;

VISTA la nota dell'Az. ULSS 21 pervenuta al prot. ns. atti n. 5969 del 27.04.2007, relativa a campioni di acqua prelevati nei pozzi posti nella zona, la quale evidenzia che l'acqua della frazione di Vallese risulta avere caratteristiche di potabilità;

RITENUTO potersi pertanto revocare, su indicazione anche della medesima Azienda, la citata ordinanza;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

ORDINA:

è revocato il proprio provvedimento n. 42, prot. n. 5247 del 16.04.2007, di divieto di utilizzo dell'acqua prelevata ad uso potabile ed irriguo dai pozzi privati con pescaggio fino a 20 metri dislocati nel territorio della frazione di Vallese;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia divulgato ai cittadini e alle ditte della zona interessate.

DISPONE ALTRESI'

che copia della stessa sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza, agli organi in elenco:

- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all'albo pretorio;
- all'A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all'ULSS 21 – Dipartimento di prevenzione, via C. Gianella, n. 1 - Legnago
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direz. Tutela dell'Ambiente, Calle Priuli, n. 99 - 31121 Venezia;

- al Prefetto di Verona – via Santa Maria Antica, n. 1 – Verona;
- al Comune di San Giovanni Lupatoto, via Roma, 18;
- al Comune di Zevio, via M.te Perez, 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, alternativamente, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

Il Sindaco
rag. Alessandro Montagnoli

/la